

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 20/1934 (1934)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-35453>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1933.

XXI. Kanton Tessin.

1. Primarschulen (Scuole elementari e maggiori).

1. Decreto esecutivo circa fornitura di materiale scolastico agli allievi delle scuole elementari e maggiori e alle scuole stesse. (Del 13 luglio 1933.)

2. Berufsschulen und berufliches Bildungswesen.

2. Regolamento della Scuola cantonale d'arti e mestieri in Bellinzona. (Del 9 maggio 1933.)

Il Consiglio di stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1.

Finalità della scuola.

La scuola ha per iscopo:

1. di insegnare praticamente e teoricamente il mestiere all'allievo apprendista;
2. di approfondire la coltura generale appresa nelle scuole precedentemente frequentate, completandola con altre nozioni, specie di carattere professionale;
3. di esercitare il tirocinante nel disegno;
4. di educarlo alla pulizia, all'ordine, alla puntualità, facendone un operaio il quale conosca a fondo il proprio mestiere.

Ammissione.

Per essere ammesso alla scuola occorre:

a) aver 14 anni compiuti e non più di 16; b) possedere la licenza dalla Scuola maggiore o dalla Scuola elementare di grado superiore, oppure la promozione dalla classe terza tecnica; c) presentare il certificato medico comprovante che il giovane è fisicamente atto al mestiere cui intende dedicarsi; d) superare uno speciale esame d'ammissione, il quale consiste:

1. in una prova orale e scritta di italiano e di calcolo;
2. in un disegno a mano libera.

Le domande d'iscrizione devono essere stese sopra un formulario che verrà fornito, su richiesta, dalla Direzione.

Tassa.

All'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi pagano una tassa di fr. 30.— (trenta), come partecipazione personale alle spese per il materiale di consumo.

Durata dei corsi ed assenze.

Le lezioni di coltura e di disegno durano quanto nelle altre scuole cantonali.

L'officina, invece, rimane aperta durante tutto l'anno con una sospensione dall'ultimo sabato di luglio al primo lunedì di settembre.

Per eventuali esigenze di lavoro, le ferie potranno essere differite o divise per sezioni.

Gli allievi ammessi devono frequentare regolarmente la scuola. Eventuali permessi d'assenza e le giustificazioni devono essere presentate, per iscritto, alla Direzione, dai genitori o tutori.

Le mancanze arbitrarie sono punite con una multa di cent. 50 l'ora, raddoppiabili in caso di recidiva.

Chi, colposamente, rompe o smarrisce materiale appartenente alla scuola è tenuto a risarcirne i danni.

I genitori o tutori degli allievi sono responsabili per tutti i danni dei loro figli o pupilli.

Gli allievi devono avere le sopravvesti (giacchetta e calzoni).

Disciplina.

Gli scolari devono presentarsi puntualmente, puliti e tenere buona condotta. Eventuali atti d'indisciplina saranno puniti severamente (multa, cattiva nota in condotta e diligenza, sospensione ecc.).

Un caso grave o la recidiva portano seco l'espulsione dalla scuola, la quale sarà decretata dal Dipartimento di Pubblica Educazione, sentito l'avviso della Commissione di vigilanza sulla scuola, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

Assicurazione.

Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni professionali per conto dello Stato. La società assicuratrice si assume le spese mediche e farmaceutiche. L'allievo non riceve nessun indennizzo giornaliero, riservati i risarcimenti in caso di morte o di invalidità permanente.

Contratto.

Il contratto di tirocinio viene stipulato al momento dell'assunzione definitiva e non può essere sciolto prima della scadenza, se non per motivi gravi, riconosciuti dall'Autorità competente.

Un risarcimento fino a fr. 200.—, secondo il giudizio del Dipartimento, sarà pagato nel caso di abbandono della scuola senza preventiva autorizzazione.

Gli apprendisti non ricevono alcuna mercede. Agli allievi regolarmente licenciati viene però assegnato un premio in base al ricavo dei lavori eseguiti per terzi e proporzionato alle note riportate durante l'ultimo anno di scuola.

La somma da ripartirsi non deve sorpassare la media di fr. 100.— per ogni allievo licenciato. Per tale ripartizione gli allievi vengono suddivisi nei ranghi seguenti:

1° rango: allievi che hanno la media da 5 a 6;

2° rango: allievi che hanno la media da 4.5 a 4.99;

3° rango: allievi che hanno la media da 4 a 4.49.

Per l'iscrizione ai diversi ranghi si procede nel modo seguente: la somma delle note riportate nelle diverse materie, escluse quelle di condotta e di applicazione, viene divisa per il numero delle materie; a questo risultato si aggiunge la nota media di lavoro e poi si divide per due. Chi non raggiunge la media 4, e chi non ha ottenuto almeno la media 4 in condotta e applicazione, è escluso da ogni partecipazione ai premi. Le classificazioni ottenute agli esami di riparazione non sono prese in considerazione.

La Direzione comunica ai genitori degli allievi premiati, a riparto ultimato, l'ammontare dei rispettivi premi, e ne tiene un'esatta registrazione.

La durata giornaliera media della scuola è di 8—9 ore.

Attestati scolastici e promozioni.

Ogni trimestre gli allievi ricevono il libretto scolastico, con le classificazioni in tutte le materie del programma.

L'alunno che alla fine d'anno non è promosso in lavoro, o in tre materie di coltura generale o in una di coltura tecnica deve ripetere la classe. Negli altri casi egli potrà essere ammesso all'esame di riparazione. Potrà essere rimandato alla sessione d'esame del mese di ottobre l'alunno che non avrà raggiunto in condotta la nota 4, quale risultante dalla media di tutto l'anno.

Per chi non supera l'esame di licenza, si ritiene il contratto di tirocinio prolungato di un anno al massimo.

Esami di fine tirocinio.

Il tirocinio per i meccanici, dura 4 anni (48 mesi). Dopo il terzo anno (cioè $\frac{3}{4}$ del periodo, dedotte le assenze, come all'art. 10 del contratto) un allievo potrà essere iscritto all'esame di fine tirocinio presso la Commissione cantonale di vigilanza sugli apprendisti, qualora la Direzione e il Capo-officina lo ritenessero convenientemente preparato.

Art. 2. — Il presente regolamento sostituisce quello del 2 novembre 1921 ed entra immediatamente in vigore.

3. Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1930 circa sussidi ad apprendisti di ristretta fortuna. (Del 24 gennaio 1933.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

4. Decreto legislativo modificante gli art. 8 e 13 dell'organico scolastico. (Del 2 febbraio 1933.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,
Su proposta del Consiglio di Stato,
Decreta:

Art. 1. — L'art. 8 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche è modificato come segue:

- a) I professori e i capi-officina delle Scuole d'arti e mestieri muniti di titoli accademici o con requisiti speciali, sono iscritti nella classe IB.
- b) Gli insegnanti di materie teoriche delle scuole suddette, sprovvisti di titoli accademici o senza requisiti speciali, sono iscritti nella classe II.
- c) Gli insegnanti di lavoro nelle scuole suddette rimangono iscritti nella classe III.
- d) L'Ispettore delle scuole professionali di disegno e d'arti e mestieri, presidente della commissione di vigilanza sugli apprendisti, è trasferito nella classe IA.

Art. 2. — All'Art. 13 della suddetta legge è aggiunto un secondo paragrafo del seguente tenore:

§ 2. Gli insegnanti di materie teoriche delle Scuole d'Arti e Mestieri sono tenuti a dare fino a 25 ore settimanali di lezione, se tutte le materie del loro insegnamento comportano, oltre le ore di classe, l'onere di correzione di compiti, e fino a 32 ore settimanali per le materie il cui insegnamento è esente da tali oneri. Gli insegnanti di disegno delle scuole suddette sono invece obbligati ad una prestazione massima di 32 ore settimanali. La prestazione settimanale massima per i capi-officina e gli insegnanti di lavoro in genere è di ore 48, riservate le eventuali modificazioni di legge regolanti la durata del lavoro per gli operai e gli apprendisti.

Art. 3. — Queste disposizioni, riservato l'esito dell'eventuale esercizio del diritto di referendum, entreranno in vigore con la

loro pubblicazione sul Bolletino delle leggi ed avranno effetto a partire dall'anno scolastico 1932—1933.

5. Decreto esecutivo che modifica gli articoli 1 e 3 e abroga l'art. 8 del regolamento 9 gennaio 1932 per la concessione di borse di studio. (Del 1 settembre 1933.)

Die Abänderung teilt die Stipendien in borse di perfezionamento und in borse di studio ein. In der Regel wird ein einziges Stipendium zur Fortbildung jährlich erteilt. Es darf maximal Fr. 5000.— betragen und wird bereits Graduierten erteilt. Die Studienstipendien im Betrage von Fr. 1000.— bis Fr. 2500.— fallen Studierenden zu.

4. Verschiedenes.

6. Testo unico del decreto legislativo sulle insegne e le scritte destinate al pubblico. (Del 28 settembre 1931 con modific. 18 aprile 1933.)

7. Regolamento in applicazione della legge 28 settembre 1931 circa le insegne e le scritte destinate al pubblico. (Del 25 luglio 1933.)

8. Decreto esecutivo circa protezione della flora spontanea. (Del 10 febbraio 1933.)

XXII. Kanton Waadt.

1. Primarschule.

1. Programme de la 4^{ème} année du degré supérieur des écoles primaires. (Du janvier 1933.)

2. Verschiedenes.

2. Arrêté modifiant les dispositions des articles 15 nouveau, 16 et 17 de l'arrêté du 4 octobre 1927 concernant les cinématographes et les dépôts de films. (Du 11 juillet 1933.)

XXIII. Kanton Wallis.

1. Volksschule.

1. Lehrplan für die Nadelarbeit in den Volksschulen des Oberwallis. (1933.)